

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 4302**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERVADEI, BALZAMO, MANCA, MARIANI, MORO DINO,  
COLUCCI, LAURICELLA, MACCHIAVELLI, SPINELLI***Presentata il 5 febbraio 1976*

**Modifica all'articolo 81 del decreto del Presidente della  
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente  
norme sul trattamento di quiescenza di dipendenti civili  
e militari dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le varie disposizioni succedutesi nel tempo sulle pensioni civili e militari a favore dei dipendenti dello Stato, hanno costantemente stabilito che la pensione di reversibilità, spettante alla vedova del pensionato, può essere concessa solo se si verificano determinate condizioni (età, durata del matrimonio, differenza di età), mentre nessuna condizione è posta quando la pensione di reversibilità viene a maturarsi prima della cessazione del servizio.

Quindi la data di cessazione del servizio ha una capitale importanza ai fini del trattamento di reversibilità. Quella data, infatti, segna il confine per la classificazione degli aventi diritto in cittadini di categoria *A* o di categoria *B*. Per i primi non vi è alcuna limitazione, non è di ostacolo né l'età, né la differenza di età, né la durata del matrimonio, limiti che, invece, sono preclusivi per la concessione della pensione di reversibilità ai secondi. Ciò costituisce una palese ingiustizia.

Per i militari inoltre non è stata mai precisata, con esattezza, la data in cui que-

sti debbano essere considerati « a riposo ». Infatti è noto che, per i militari, il passaggio dalla posizione di attività a quella di totale quiescenza nei confronti della pubblica amministrazione non si verifica sempre in un solo momento, ma può svilupparsi in una progressione di stati giuridici (congedo, ausiliaria, riserva), rispetto ai quali l'utilizzazione del dipendente militare, seppure attenuata, è consentita nel nostro ordinamento (decisione del Consiglio di Stato del 17 ottobre 1972).

Solamente quando il militare è collocato in congedo assoluto non è più utilizzabile da parte della pubblica amministrazione e quindi da quel momento dovrebbe essere considerato in quiescenza, analogamente a quanto avviene per i dipendenti civili.

Ma poiché l'Amministrazione dello Stato ha sempre contrastato tale tesi, dando luogo a lunghe e defatiganti controversie, sarebbe opportuno proporre una legge d'interpretazione autentica per stabilire che, per i militari, il momento del collocamento in

quiescenza coincide con quello del collocamento in congedo assoluto.

Trattandosi d'interpretazione autentica la legge avrà effetto retroattivo ai soli effetti giuridici per evitare aggravati al bilancio dello Stato.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 all'articolo 80 comma terzo ha stabilito che la differenza di età tra i coniugi è portata ad anni 25, agli effetti della pensione di reversibilità a favore della vedova del pensionato statale, quando il matrimonio è stato celebrato dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del 65° anno di età. La precedente disposizione limitava la differenza di età ad anni 20. È un passo avanti, ma non è sufficiente, né può considerarsi una disposizione definitiva, tenendo conto della continua evoluzione sociale specialmente nel campo pensionistico. Infatti la pensione non è una munifica elargizione del datore di lavoro ma un diritto acquisito durante il corso dell'attività lavorativa, con ritenute sulla paga del dipendente, depositate presso il datore di lavoro o presso enti a ciò pre-

posti, perché venga costituito un vitalizio non solo a favore del lavoratore per quando non sarà più in grado di lavorare ma anche a favore dei legittimi eredi che risultano a suo carico.

Porre come condizione preclusiva la differenza di età per la pensione di reversibilità al coniuge superstite è un pretesto da cattivo debitore, né vi è espediente giuridico sufficiente a giustificare un comportamento del genere.

Ben l'ha compreso il legislatore del 1969 che non ha posto alcuna preclusione circa la differenza di età tra coniugi per la pensione di reversibilità a carico dell'INPS, giusto l'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, lasciando fermo solo il periodo di durata del matrimonio in due anni. Non è però possibile continuare a mantenere in vigore due trattamenti diversi applicando l'una o l'altra disposizione secondo l'appartenenza degli interessati all'una o all'altra categoria.

Per questo motivo presentiamo tale proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 81 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 nei confronti dei dipendenti militari si considera come momento di cessazione del servizio quello di collocamento in congedo assoluto.

### ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 è così modificato: «La pensione di reversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.